



Vaccinazione obbligatoria: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 05/05/2019

Diritto alla salute; somministrazione del vaccino; danno da vaccinazione obbligatoria; patologia; probabilità logica; probabilità scientifica; indennizzo; assegno in favore dei superstiti.

Danno da vaccinazione obbligatoria



Qualora il giudizio di ottemperanza abbia riguardato la sentenza che ha riconosciuto un danno da **vaccinazione obbligatoria**, l'Amministrazione non può addurre difficoltà di tipo contabile in quanto, anche in assenza di **disponibilità finanziarie** nel pertinente capitolo, potrebbe comunque disporre il **pagamento**, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 669/1996.

TAR Bari, (Puglia) sez. II, 10/12/2018, n.1583

Nesso tra la somministrazione del vaccino e il danno alla salute

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra la **somministrazione vaccinale** e il verificarsi del **danno alla salute** deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo -statistica delle frequenze di classe di eventi - cd. probabilità quantitativa -, ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto - cd. **probabilità logica**.

(Accolta la domanda presentata da una donna, in qualità di **tutore del figlio**, colpito da tetraparesi spastica, insufficienza mentale ed epilessia, atteso che la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si era affermato che la **patologia** poteva essere ragionevolmente collegato alla **vaccinazione antipolio**).

[**Cassazione civile sez. lav., 11/09/2018, n.22078**](#)

Probabilità scientifica e probabilità logica

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'**indennizzo** previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la **somministrazione vaccinale** e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. **probabilità quantitativa**), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. **probabilità logica**).

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in un caso di vaccinazione antipolio somministrata in epoca molto risalente nel tempo, aveva escluso la ragionevole probabilità scientifica dell'imputazione della poliomelite alla



vaccinazione in considerazione della bassa incidenza statistica, attestata dalla c.t.u., omettendo di valorizzare gli **elementi presuntivi** presenti).

[Cassazione civile sez. VI, 24/10/2017, n.25119](#)

Mancanza di prova del nesso causale tra vaccino e autismo

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'**ottenimento dell'indennizzo** previsto dalla l. n. 210 del 1992, grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del **danno alla salute** e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un **criterio di ragionevole** probabilità scientifica.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - avverso sentenza di merito che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u., secondo il quale tra la [sindrome autistica](#) e le **vaccinazioni obbligatorie** esiste la mera possibilità di una **correlazione eziologica**, ma non un rilevante grado di probabilità scientifica - per avere la parte ricorrente contestato le conclusioni del c.t.u. senza evidenziarne una palese devianza dalle nozioni correnti della **scienza medica**, ma esprimendo un mero **dissenso diagnostico**, tradottosi in una non consentita critica del convincimento del giudice).

[Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.24959](#)

Domanda di indennizzo dei danni da vaccinazione antipoliomielitica

Deve essere rimessa in discussione la seguente questione, se la disposizione dell'art. 3 comma 3 della legge n. 362 del 1999 debba essere interpretata nel senso che il termine di quattro anni previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 362 del 1999 per la presentazione delle domande di indennizzo da parte di coloro che si siano sottoposti a **vaccinazione antipoliomielitica** non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959, decorra dalla data di entrata in vigore della stessa legge per coloro che già a tale data avevano acquisito o potevano avere acquisito la consapevolezza dell'esistenza di una **patologia indennizzabile** ascrivibile causalmente alla vaccinazione; diversamente dovendosi far decorrere il termine generale di decadenza da tale successivo momento.

[Cassazione civile sez. VI, 14/07/2017, n.17614](#)



Soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie e indennizzo

La previsione contenuta nell'art. 2, c. 2, l. n. 210/1992 di un **indennizzo** aggiuntivo, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge medesima, sotto forma di assegno una tantum, non è applicabile ai **soggetti danneggiati da epatite posttrasfusionale** o da infezione HIV. Il menzionato art. 2, infatti, limita espressamente tale beneficio ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa, e cioè a quanti abbiano subito una **menomazione** permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria (così Cass. 8976/08, 23591/09 e 18983/10).

Tribunale Bari sez. lav., 02/03/2017, n.1274

Indennizzo in favore dei superstiti: cos'è?

L'**indennizzo in favore dei superstiti**, regolato dall'art. 2, comma 3, legge n. 210 del 1992 è prestazione distinta e diversa dall'assegno una tantum regolato dal comma 2 della norma medesima. L'**assegno** in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del **decesso** per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria e riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla legge n. 210 del 1992 e non solo i **trattamenti obbligatori di vaccinazione**.

Ne deriva che, trattandosi di **indennizzo specifico**, necessita di un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il nesso di causalità tra le patologie contratte a casa delle trasfusioni e il **decesso del de cuius**.

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2015, n.25559

Indennità integrativa speciale

Il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente dell'**indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria**, costituita dall'indennità integrativa speciale, nel caso in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della



spesa (cosiddetto procedimento di contabilità).

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2014, n.7885

Responsabilità del ministero della Salute

In tema di responsabilità del ministero della Salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la **poliomelite**, il diritto all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del **trattamento sanitario obbligatorio**.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la **sentenza di merito**, di **rigetto della domanda** del ricorrente, il quale aveva dedotto l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la **malattia** successivamente contratta).

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2014, n.6266

Menomazione causata dalla vaccinazione antinfluenzale

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a **vaccinazione non obbligatoria**, ma raccomandata, antinfluenzale.

In caso di **menomazione permanente** dell'integrità psico-fisica derivante dalla **vaccinazione raccomandata antinfluenzale**, il mancato riconoscimento dell'indennizzo determina la lesione del diritto-dovere di solidarietà, poiché, in difetto di una prestazione indennitaria, il singolo danneggiato sarebbe costretto a sopportare le gravi conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario, raccomandato non solo a tutela della sua salute individuale, ma anche di quella collettiva. Per questo, la mancata previsione del **diritto all'indennizzo** si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché le esigenze di solidarietà sociale e di **tutela della salute** del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli **danneggiati** a sopportare il **costo del beneficio** anche collettivo.

Né si può trascurare, ancora a giustificazione della traslazione a carico della collettività dell'indennizzo in questione, che la più ampia sottoposizione a vaccinazione quale



profilassi preventiva può notevolmente alleviare il carico non solo economico che le **epidemie influenzali** solitamente determinano sul sistema sanitario nazionale e sulle **attività lavorative**.

Il fatto poi che la raccomandazione sia accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dalla gratuità della **somministrazione**, non potrebbe fondare alcuna limitazione del novero dei destinatari dell'indennizzo.

La specifica posizione di tali categorie di soggetti non elide affatto il rilievo collettivo che la **tutela della salute** assume anche nei confronti della popolazione in generale, la vaccinazione di tutti e di ciascuno contribuendo all'obiettivo della più ampia copertura, perseguito attraverso la **raccomandazione**.

Corte Costituzionale, 14/12/2017, n.268

Diritto all'indennizzo

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, **trasfusioni** e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il **diritto all'indennizzo**, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito **lesioni** e/o **infermità**, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psicofisica, per essere stati sottoposti a **vaccinazione non obbligatoria**, ma raccomandata, antinfluenzale, in riferimento al diritto dovere di solidarietà, al principio di uguaglianza e al diritto alla salute di cui agli art. 2, 3 e 32 cost.

In difetto di una **prestazione indennitaria**, infatti, graverebbero solo sul danneggiato le conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato non solo nel suo interesse, bensì anche e soprattutto nell'interesse dell'intera collettività, in rapporto al carattere di **pandemia** del **virus**, che incide, non solo, sul diritto alla salute ma anche sui costi della sanità pubblica; al contempo, si verificherebbe una **differenziazione di trattamento** tra coloro che hanno subito una vaccinazione per obbligo di legge e coloro che vi si sono sottoposti aderendo all'appello alla collaborazione ad un **programma sanitario pubblico**, riservando a questi ultimi un **trattamento** deteriore, oltre che una lesione del **diritto alla salute** della fascia di popolazione più anziana e debole.

Corte appello Milano, 20/07/2016, n.252



Note:

Autore immagine: vaccinazione obbligatoria di [UfaBizPhoto](#)